



MUNICIPIO DI MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 2239

concernente il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno

Onorando
Consiglio comunale

6900 Massagno

Ris. Mun. 18.2.2013

Massagno, 22 febbraio 2013 SG/DF

Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio, come del resto già avvenuto in altri oltre 40 comuni ticinesi tra i quali i tre altri comuni facenti parte della Polizia Ceresio Nord, l'hanno già adottato, sottoponiamo alla vostra approvazione il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno.

La videosorveglianza, che deve avere una base legale tramite regolamento, diventa indispensabile per proteggere la collettività e in particolare per prevenire furti e danni alle strutture, in quanto purtroppo si manifestano in generale sempre più intrusioni, furti imbrattamenti e parecchi vandalismi alla proprietà pubbliche.

Si desidera pertanto cercare di dissuadere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale.

1. Premessa

La formulazione del regolamento è tale che può considerare una o più sorveglianze, rispettivamente monitorare con impianti interni separati i luoghi controllati, oppure acconsentire in seguito, se lo si riterrà necessario, di videosorvegliare con un sistema più articolato e completo un numero più elevato di punti.

Dal profilo giuridico, la videosorveglianza richiede una base legale, formalizzata attraverso un regolamento comunale, specificato in seguito da un'ordinanza.

Infatti i dati personali possono essere elaborati soltanto in presenza di un regolamento e per l'adempimento di un compito legale (principio della legalità, art. 6 cpv. I della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali-LPDP).

La semplice ordinanza la cui emissione è di competenza del Municipio, da sola non costituisce ordinamento giuridico sufficiente in quanto l'esigenza della tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nella necessità di una base legale che ne regoli la raccolta dei dati ed elaborazione.

L'acquisizione e la conservazione di materiale di identificazione esige una corretta tutela del cittadino in materia di protezione dei dati legale in senso formale, che determina l'introduzione di un regolamento comunale emanato dal Legislativo, che disciplini la materia per lo meno nei suoi elementi essenziali.

2. L'attuale intenzione e le possibilità future

Il Municipio intende procedere alla messa in esercizio della video sorveglianza, nell'imminenza della conclusione dei lavori della prima fase delle Scuole Nosedo.

Analoga situazione è prevista per il palazzo comunale, che è pure oggetto di ristrutturazione ed i lavori saranno conclusi a breve.

Nel caso di una successiva estensione del sistema di videosorveglianza, si potrebbe utilizzare un collegamento tramite fibra ottica (nel Comune sono presenti diverse linee di fibra ottica, segnaliamo in particolare quelle dell'Azienda elettrica Massagno, Cablecom e Swisscom), che secondo esigenza potrebbero essere utilizzate per fare confluire le immagini in un solo impianto di registrazione.

Più un generale, nel tempo, si tratterà di valutare le diverse situazioni presenti sul territorio e determinare se e quali infrastrutture necessitano di essere monitorate per mezzo di un sistema di sorveglianza. A seguito di questa analisi, si potranno implementare un maggior numero di impianti.

3. Il progetto di videosorveglianza

Per la progettazione della soluzione che si intende realizzare al più presto, rispettivamente per l'esame delle future possibilità di ampliamento, vi è l'esigenza di fare capo ad uno specialista della materia, tramite i progettisti delle scuole Nosedo e del Palazzo comunale.

Deve infatti venire elaborata l'analisi della fattibilità dell'operazione per gli edifici Scuole Nosedo zona aule (fase 1 della ristrutturazione) e di quelli amministrativi di via Motta, ossia il progetto dettagliato di videosorveglianza, con preventivo completo delle opere, indicazione delle ubicazioni delle telecamere, indicazione del modello di telecamera che garantisca la qualità dell'immagine, modalità e termini di esecuzione, modalità di gestione e controllo, indicazione degli strumenti informatici necessari.

Dovrà essere fornito anche un progetto di massima per una prima estensione alla seconda fase della ristrutturazione delle scuole Nosedo, infrastrutture sportive e mensa.

Infine viene richiesta un'indicazione circa la fattibilità per una futura estensione con collegamento tramite fibra ottica tra gli impianti ed una centrale.

4. Il Regolamento

Abbiamo pertanto allestito il regolamento del Comune di Massagno del quale diamo le informazioni principali:

Art. 2: Oggetto e scopo

Consente al Municipio l'installazione di videocamere sul territorio comunale, per il trattamento e la conservazione dei dati registrati in modo da dissuadere e colpire azioni illegali.

Art. 3: Principio della proporzionalità e della finalità

Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo, tramite videocamere, al grado di rischi, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza e se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci.

I furti avvenuti negli edifici pubblici, così come numerosi imbrattamenti di muri, edifici pubblici, segnaletica verticale dimostrano l'inadeguatezza della semplice sorveglianza di polizia.

Art. 5: Informazione al pubblico

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini l'autorità dovrà adottare misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza.

Si deve pertanto informare mediante avvisi ben leggibili nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza.

Art. 6: Registrazione

E' possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge.

Intendiamo conservare i dati per 100 ore. Il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

Art. 7: Trasmissione dei dati a terzi

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali nei quali è parte o coinvolto il Comune, è possibile trasmettere dei dati personali registrati solo su richiesta delle competenti autorità.

Art. 8: Protezione dei dati

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio.

L'amministrazione comunale ed i servizi allacciati si faranno parte diligente e prenderanno tutte le misure per impedire che i dati personali possano essere visionati da terze persone.

Si fa altresì notare che in assenza di fatti che richiedono la ricerca degli autori, in ossequio alla protezione dei dati le registrazioni non saranno nemmeno lette e verranno automaticamente cancellate dopo 100 ore dalla registrazione.

Art. 9: Entrata in vigore

Il regolamento, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, entrerà in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

5. L'ordinanza municipale

Il Municipio emanerà l'ordinanza (art. 192 LOC) per l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno.

La competenza è del Municipio, tuttavia viene qui allegato il progetto per informazione e trasparenza del Consiglio comunale, che comunque non dovrà chinarsi su tale ordinanza.

L'ordinanza specifica i luoghi videosorvegliati, determina l'utilizzazione, limita l'accesso ai dati a funzionari designati dal Municipio ed a Autorità civili, amministrative o penali nel caso di procedimenti, definisce l'obbligo di attuare le misure necessarie per la protezione dei dati.

Per quanto concerne i costi, parte di essi saranno inclusi nelle ristrutturazioni delle scuole Nosedo e del Palazzo comunale, mentre le rimanenze potranno essere incluse, se rientreranno entro i limiti, nei crediti senza messaggio di preventivo, altrimenti seguiranno la procedura del messaggio.

In conclusione, e restando a disposizione per ogni ulteriore ragguaglio che necessitasse, invitiamo il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1) è adottato il regolamento relativo alla videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 



Arch. Giovanni Bruschetti Damiano Ferrari

Allegati:

- Regolamento
- Ordinanza



MUNICIPIO DI MASSAGNO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MASSAGNO

INDICE

- Art. 1. Basi legali
- Art. 2. Oggetto e scopo
- Art. 3. Utilizzazione e principi
- Art. 4. Responsabilità
- Art. 5. Informazione al pubblico
- Art. 6. Registrazione
- Art. 7. Trasmissione dei dati a terzi
- Art. 8. Protezione dei dati
- Art. 9. Entrata in vigore

**COMUNE DI MASSAGNO**

6908 Massagno – Casella Postale 123
tel – 091 960.35.35 mail – comune@massagno.ch

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI MASSAGNO

Art. 1**Basi legali**

Gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 fungono da base legale del presente Regolamento.

Art. 2**Oggetto e scopo**

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Massagno, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.
2. Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione al presente Regolamento.

Art. 3**Utilizzazione e
principi**

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo di edifici ed infrastrutture pubbliche nel territorio di Massagno, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4**Vigilanza e Responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati ed è responsabile nel caso di violazioni delle disposizioni.

Art. 5**Informazione al
pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6**Registrazione**

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge, al massimo per 100 ore.
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate in deroga al precedente capoverso fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

art. 7**Trasmissione dei dati
a terzi**

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili, amministrativi o penali, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative e competenti autorità civili amministrative o penali e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8**Protezione dei dati**

1. Il Municipio nomina uno o più responsabili preposti a prendere tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9**Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del

Pubblicato all'albo comunale nel periodo compreso tra il ... e il

Approvato dalla Sezione degli enti locali il



MUNICIPIO DI MASSAGNO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del comune di Massagno

Il MUNICIPIO DI MASSAGNO in applicazione dell'art. 192 (LOC), richiamato il regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno, emette la seguente

o r d i n a n z a:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno del

Art. 2 **Scopo**

La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale o ad uso pubblico.

Art. 3 **Principi**

- 1) E' esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.
- 2) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).
- 3) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione e l'installazione delle apparecchiature necessarie.
La gestione è affidata a funzionari del Comune.

Art. 4 **Utilizzazione**

- 1) Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.
- 2) La posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.

3) L'ubicazione della videosorveglianza è la seguente:

- edificio ed aree attigue alle *Scuole comunali Nosedo*;
- edifici amministrativi ed aree attigue al Palazzo comunale, via Motta

Art. 5

Informazione

- 1) L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
- 2) In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6

Autorizzazioni

- 1) L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato al personale designato dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Art. 7

Protezione dei dati

Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati. Trascorse le 100 ore di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Damiano Ferrari

Adottata dal Municipio il

Pubblicata all'Albo Comunale dal ... al ...